



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

22 marzo 2016

Prot. 10538

Ai Sigg.ri Dirigenti:

I Settore Dr. Samuele Pontino

II Settore Dr. Giuseppe Di Biase

III e, ad interim, V Settore Ing. Giuseppe Limongelli

IV Settore Ing. Sabino Germinario

LL. Sedi

e p.c. Al Sig. Sindaco
Sede

Oggetto: Sentenze nn. 5/2016 e 6/2016 Adunanza Plenaria Consiglio di Stato. **Direttive.**

In qualità di Responsabile prevenzione corruzione di questo ente, in allegato alla presente si trasmettono le Sentenze n.5 e n.6 in data 29 febbraio 2016, emanate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Con le stesse è stato confermato il precedente orientamento della stessa Adunanza Plenaria (Cons. St., A.P., 4 maggio 2012, n.8), in materia di DURC, ovvero che l'assenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale, alla data di presentazione dell'offerta, costituisce causa di esclusione, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando, dunque, irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

Il principio di diritto enunciato è il seguente:

“Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n.98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva.

L'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il cd. Preavviso di DURC negativo), già previsto dall'art.7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall'art.31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell' autodichiarazione resa ai sensi dell'art.38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.”

Nelle ordinanze si legge <<La conclusione che si trae, anche alla luce del fondamentale canone interpretativo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, è univoca: ***l'invito alla regolarizzazione è un istituto estraneo alla disciplina dell'aggiudicazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici***>>.

Le ordinanze richiamano, inoltre <<quanto autorevolmente e condivisibilmente affermato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella Determinazione n.1 dell' 8 gennaio 2015 ...OMISSIS ... E con particolare riferimento alle dichiarazioni false, la citata determinazione precisa che “ **La novella in esame, infatti, non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara, che resta confermata. Pertanto ai sensi dell'art.38, comma 1-ter del Codice, ove la stazione appaltante accerti che il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione o una falsa documentazione, si dà luogo al procedimento definito nel citato comma 1-ter dell'art.38 ed alla comunicazione del caso all'Autorità per l'applicazione delle sanzioni interdittive e pecuniarie fissate nella disciplina di riferimento (art.38, comma 1-ter e art.6, comma 11, del Codice)**”. L'Adunanza Plenaria condivide e fa proprie tali conclusioni, dovendosi ribadire anche in questa sede l'inammissibilità di qualsiasi forma di regolarizzazione postuma della carenza del requisito sostanziale o della falsa dichiarazione.>>

Con la presente, pertanto, si emana la seguente direttiva (tesa a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione), di espresso invito alle SS.LL. ad attenersi ai principi sopra enunciati e più ampiamente illustrati nelle ordinanze allegate.

Si ricorda che la direttiva è una delle misure di prevenzione del rischio previste nel piano prevenzione corruzione di cui è dotato questo ente e che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n.190/2012 “**la violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle misure di prevenzione previste nel Piano costituisce illecito disciplinare**”.

Tanto, per dovere d'ufficio.

Il Segretario Generale
Dr. ssa Maria Teresa Oreste

